




COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni

CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE DI NUOVA INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.

NORMATIVA E REGOLAMENTO



TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Capo I	4
Finalità e contenuti	4
Art. 1 - Oggetto della normativa.	4
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 3 - Atti costitutivi	4
TITOLO II	4
NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA	4
Capo I	4
Definizioni	4
Art. 4 - Zone omogenee	4
Art. 5 - Tipologia degli impianti	5
Art. 6 - Specifiche funzionali degli impianti	5
Art. 7 - Superfici e distanze	6
Art. 8 - Interventi e attività	6
Art. 9 - Superficie edificabile, complementari e di pertinenza	6
Art. 10 - Ulteriori definizioni	7
Art. 11 - Classificazione delle strade-Impianto di pubblica utilità	7
Capo II	8
Requisiti, caratteristiche e parametri	8
Art. 12 - Delimitazione delle zone omogenee	8
Art. 13 - Incompatibilità tra impianto e sito	8
Art. 14 - Superfici minime degli impianti	9
Art. 15 - Distanze minime fra gli impianti	10
Art. 16 -Caratteristiche generali	10
Art. 17 - Edificabilità delle aree	11
Art. 18 - Accessi e spartitraffico	12
Art. 19 - Insegne	13
Art. 20 - Attività complementari	13
Art. 21 - Attività accessorie	14
Art. 22 - Segnaletica	14
Art. 23 - Scarichi e raccolta dei reflui	14
Art. 24 - Distributori di GPL e di gas metano	14
Art. 25 - Serbatoi e capacità massima stoccata	15
Art. 26 - Ristrutturazione e potenziamento	16
Art. 27 - Turni e orari	16
Art. 28 - Impianti privati	17
Art. 29 - Smantellamento e rimozione-Imballaggi	17
Art. 30 - Utilizzazione delle aree dismesse	17
Art. 31 - Sanzioni	18
TITOLO III	18
REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE	18
Capo I	18

<i>Disposizioni generali</i>	18
Art. 32 - Nuova domanda e procedimento	18
Art. 33 - Contenuti della domanda	19
Art. 34 - Oneri concessori e diritti di segreteria	20
Art. 35 - Contenuti dell'autorizzazione	20
Art. 36 - Trasferimento di titolarità	21
Art. 37 - Conversione e prosieguo attività già concessa	21
Art. 38 - Collaudi e verifica funzionalità	21
Art. 39 - Gestione di altri soggetti	22

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
FINALITÀ E CONTENUTI

ART. 1 - OGGETTO DELLA NORMATIVA.

1. La normativa individua i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree e le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti sull'intero territorio comunale.

2. La normativa, con tutti i suoi richiami, costituisce lo strumento di riferimento oggettivo per i soggetti interessati all'installazione d'impianti di distribuzione carburanti sul territorio comunale, ovvero alla loro dismissione. Contiene definizioni, disposizioni, descrizioni derivate da normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quanto inerente alla conformità urbanistica, alle disposizioni in tema fiscale, alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alla tutela dei beni storici ed artistici.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento individua l'iter procedimentale per la presentazione delle domande di autorizzazione all'installazione di nuovi impianti o il trasferimento o la modifica o il potenziamento degli impianti esistenti.

2. Il regolamento, con tutti i suoi richiami, descrive i requisiti soggettivi, la documentazione per la domanda, i contenuti dell'autorizzazione, il titolo e il suo trasferimento, il collaudo, le procedure di verifica degli impianti, i criteri per stabilire la flessibilità dell'orario.

ART. 3 - ATTI COSTITUTIVI

1. Costituiscono parte integrante della normativa e del regolamento:

a) Tavola corografica in scala 1/10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti (compatibili, incompatibili e adeguabili) e la zonizzazione di cui ai successivi artt. 4 e 12.

TITOLO II
NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA

CAPO I
DEFINIZIONI

ART. 4 - ZONE OMOGENEE

1. Agli effetti della localizzazione degli impianti, il territorio è ripartito in quattro zone omogenee, così individuate:

- Zona 1** comprende la zona territoriale omogenea A e assimilate del P.R.G., come delimitate ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di pregio ambientale, comprese le aree circostanti da considerare parti integranti delle prime per caratteristiche e morfologia;
- Zona 2** comprende le zone omogenee B e C e assimilate del P.R.G., di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate, diverse dalla zona A;
- Zona 3** comprende le zone territoriali omogenee D e F del P.R.G., di cui al citato art. 2 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali e produttivi o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale;
- Zona 4** comprende la zona territoriale omogenea E del P.R.G. di cui al D.M. n. 1444/1968. Sono le parti di territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo, per la presenza di frazionamento di proprietà e/o tessuti edificati particolari, le stesse siano assimilabili ad una diversa zona sopra descritta.
2. La zonizzazione del territorio può essere soggetta a modificazioni in dipendenza delle mutazioni del tessuto edilizio ed urbanistico del territorio.

ART. 5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs n. 285/1992 (C.d.S.), gli impianti per l'erogazione di carburanti sono pertinenze delle strade.
2. I vari tipi di impianto costituenti la rete sono convenzionalmente così classificati:
- **Stazione di servizio:** impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; nonché fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori per l'automobilista;
 - **Stazione di rifornimento:** costituita da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;
 - **Chiosco:** costituito da uno o più apparecchi a semplice, doppia o multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti e accessori per autoveicoli; oltre che ai servizi igienici.

ART. 6 - SPECIFICHE FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI

1. Le specifiche funzionali degli impianti in funzione delle zone omogenee comunali, come descritte all'art. 4, sono le seguenti:
- **Zona 1:** l'impianto assolve una funzione di servizio nei confronti degli utenti "itineranti" oltre che degli utenti localizzati nei centri storici stessi;
 - **Zona 2:** l'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda abituale in relazione ad un'utenza residente e pendolare;
 - **Zona 3:** l'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento congiuntamente allo svolgimento di un'altra attività quale ad esempio la commercializzazione di prodotti per l'autoveicolo e l'automobilista;

- **Zona 4:** l'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda dell'utenza itinerante.

ART. 7 - SUPERFICI E DISTANZE

1. Si definisce superficie minima dell'impianto la superficie necessaria all'insediamento, compresi i percorsi d'ingresso e d'uscita.

2. Si definisce spazio fuoristrada l'area esterna alla carreggiata stradale e non interessata dalla libera circolazione stradale, necessaria per l'installazione di impianti tipo chiosco.

3. Si definisce fascia di rispetto l'area d'ambito parallela alla piattaforma stradale, destinata alla tutela della sede. Per l'ammissibilità degli interventi in tale fascia sono fatte salve le disposizioni previdenti del C.d.S.

4. Le distanze minime tra impianti sono misurate tra gli assi mediani di due impianti diversi, secondo il percorso stradale più breve, nella stessa direzione di marcia. Con lo stesso criterio di misura può essere stabilita una distanza minima anche tra impianti su opposte direzioni di marcia.

5. Si definisce piano medio della superficie di rotolamento, la linea medio proporzionale tra la retta congiungente i due punti estremi della carreggiata (banchine) e la parallela a questa passante per il vertice superiore (estradosso) della sezione stradale.

6. Si definiscono punti di tangenza della curva, l'intersezione tra la curva di raggio omogeneo e le sue tangenti in quei punti.

7. Le distanze minime da valutarsi tra impianti situati in comuni limitrofi e con zone diverse, sono valutate come media aritmetica tra le distanze previste in ciascun comune per ogni zona.

8. La lunghezza del fronte strada è misurata parallelamente al margine della carreggiata stradale, comunque interessata dalla viabilità pubblica.

ART. 8 - INTERVENTI E ATTIVITÀ

1. Si definisce attività complementare dell'impianto l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Si definisce attività accessoria dell'impianto l'attività ammissibile nella fascia di rispetto stradale e consistente in:

- a. Attività rivolte all'automezzo, quali lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti rivolti al veicolo;
- b. Attività rivolte alla persona, quali bar, ristorante, tavola calda, edicole, negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti alla persona.

3. Si definisce potenziamento dell'impianto:

- l'aggiunta di un prodotto erogabile o la sostituzione di un prodotto con un altro non precedentemente esitato, fatta eccezione per benzina verde o metano;
- l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento, funzionanti sia a mezzo di carta moneta che a mezzo di pagamento magnetico-elettronico.

4. Si definisce concentrazione l'incorporazione di un impianto in un altro; si definisce trasferimento la ricollocazione di impianti esistenti in un nuovo sito.

ART. 9 - SUPERFICIE EDIFICABILE, COMPLEMENTARI E DI PERTINENZA

1. Si definisce superficie edificabile dell'impianto la massima area coperta edificabile all'interno dell'area dell'impianto. Nella superficie edificabile non vengono ricomprese le pensiline.

2. Si definisce superficie complementare l'area edificabile dell'impianto da destinarsi alle attività complementari.

3. Si definisce area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione carburante, l'area su cui insiste l'impianto.

ART. 10 - ULTERIORI DEFINIZIONI

1. Per una migliore leggibilità della normativa e del regolamento. Si definiscono anche:

Benzina: distillato di petrolio come definito dall'art. 2 del D.M. 16 maggio 1996;

G.P.L.: Gas Petrolio Liquefatto

Metano: idrocarburo gassoso.

Categoria del liquido: classificazione degli oli minerali, dei residui delle miscele carburanti, prevista dal D.M. 31 luglio 1934;

Colonnina di distribuzione: complesso delle apparecchiature (elettropompe e relative tubazioni, etc.) preposte alla movimentazione del carburante in uscita dei serbatoi di stoccaggio;

Distributore carburante di nuova installazione: impianto autorizzato e realizzato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della presente normativa;

Distributori di carburante ad uso privato: impianti adibiti alla distribuzione di carburante all'interno di area privata, a servizio esclusivo dei soli automezzi dell'azienda e/o ditta privata;

Erogatore: apparecchio per il controllo del flusso del carburante durante le operazioni di erogazione;

Gestore: soggetto cui è affidata, dal titolare dell'autorizzazione, la gestione dell'impianto;

Responsabile dell'impianto: titolare dell'autorizzazione (ex concessione) rilasciata dal Comune;

Impianto: complesso delle apparecchiature ed impianti atti allo stoccaggio ed alla movimentazione dei carburanti per autotrazione, compresi tutti i dispositivi accessori, strutture di servizio, etc.;

Olio lubrificante: olio a base minerale o sintetica usato nei motori a combustione e nei sistemi di trasmissione;

Olio lubrificante usato: olio lubrificante divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato;

Sistema di monitoraggio continuo per il rilevamento delle perdite: sistema basato sull'uso di sensori di pressione/depressioni associati a fluidi inerti;

2. Ove non diversamente specificato, nelle presenti norme e nel regolamento il carburante si intende destinato sempre all'autotrazione.

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE-IMPIANTO DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per la classificazione delle strade, se non diversamente indicato, si fa riferimento alla normativa e al regolamento del C.d.S.

2. Relativamente alla morfologia del territorio del Comune di Pontedera, l'impianto è di pubblica utilità quando è ubicato ad una distanza superiore a 7 km di strada, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino.

CAPO II

REQUISITI, CARATTERISTICHE E PARAMETRI

ART. 12 - DELIMITAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

1. Il territorio comunale è suddiviso in quattro zone omogenee secondo la classificazione descritta all'art. 4. Le zone omogenee non sono necessariamente continue ma devono essere contigue tra loro.

2. Sono assimilate alla zona omogenea 1 parti di territorio di particolare pregio ambientale suscettibili di salvaguardia e tutela.

3. Ai soli fini della presente normativa, nelle zone 2 e 3 sono ricomprese alcune parti di territorio che nominalmente risultano a destinazione agricola, ma che per loro caratteristiche morfologiche e insediative, vengono assimilate ad altre contermini.

4. L'individuazione degli impianti esistenti o previsti nel P.R.G. con apposita campitura dedicata, ne stabilisce l'appartenenza alla zona 3.

5. Le sopraindicate zone omogenee sono riportate in apposita cartografia in scala 1/10.000 che costituisce parte integrante della presente normativa.

ART. 13 - INCOMPATIBILITÀ TRA IMPIANTO E SITO

1. Per ciascuna zona omogenea sono indicate nella cartografia di cui al quarto comma del precedente articolo le aree, le fasce, gli spazi comunque delimitati esclusi dall'installazione di qualsiasi specie di impianto per l'erogazione di carburanti e affini, pre e post-pagamento.

2. Fatto salvo quanto detto al punto precedente, sono comunque escluse dall'installazione di nuovi impianti, le aree:

- a. Di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del T.U. n. 490/1999;
- b. Di particolare pregio paesaggistico indicate cartograficamente dal P.R.G. e comunque nei siti tali da impedire la visuale anche parziale di beni d'interesse storico-artistico-architettonico e/o di costituire interferenza con edifici e aggregati di particolare pregio ambientale e/o storico-testimoniale;
- c. In fregio a porzioni di strade che presentino restringimenti della carreggiata maggiori a 1/3 della larghezza normale con un minimo di 6 m, quando tale restringimento non consenta lo scambio di veicoli marcianti in direzione opposta, senza spostamenti dalla propria sede di marcia (corsia);
- d. Poste in corrispondenza di tratti di strada che, per un tratto di 50 m. a monte e a valle di dossi e cunette, presentino una variazione di livelletta maggiore o uguale all'8%;
- e. Lungo le curve di raggio inferiore a 300 metri e nelle rotatorie;
- f. Poste a distanza inferiore a 12 metri da incroci, deviazioni, intersezioni, dossi all'interno dei centri abitati; ovvero a distanza inferiore a 95 metri da incroci, deviazioni, intersezioni, innesti, rotatorie, dossi, fuori dai centri abitati;
- g. Poste in posizione intermedia tra due impianti semaforici la cui distanza sia inferiore o uguale a 200 metri;
- h. Su strade delimitate da alberi di alto fusto di età determinata maggiore di 20 anni, quando per uniformare l'impianto alle prescrizioni del successivo art. 18, ciò determini la necessità d'abbattimento di uno o più esemplari;
- i. Poste, per un tratto di 200 metri a monte e a valle di cimiteri, in prossimità di edifici religiosi, caserme, scuole di qualsiasi grado, edifici commerciali la cui superficie di vendita sia maggiore o uguale a 400 m²;
- j. Poste, per un tratto di 250 metri a monte e a valle di ospedali, case di cura, centri di riabilitazione

fisica, impianti sportivi pubblici e privati;

k. Prospicienti percorsi pedonali e/o ciclabili, ove non vengano adottate misure di deviazione di tali percorsi;

l. Attraversate da condotte interrato, pipeline, cavi, fossi e canali aperti, ove non siano eseguite opere di deviazione di tali opere su aree non interessate;

m. Poste all'interno di aree di rispetto per sorgenti, pozzi e punti di presa delle acque;

3. È ammessa deroga alla prescrizione descritta alla lettera h) del precedente comma, qualora l'installazione del nuovo impianto, o l'adeguamento dell'esistente, consenta di porre a dimora un numero di piante analoghe o simili a quelle da abbattere, in numero pari a tre per ogni pianta eliminata anche in luoghi diversi;

4. Fatte salve eventuali deroghe motivatamente concesse dal Consiglio Comunale, le condizioni d'incompatibilità tra impianto e sito sono, inoltre, le seguenti:

a. Intralcio al traffico, quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal senso di circolazione, dalle corsie e dalla larghezza della carreggiata, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente e/o contigua l'impianto, vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso a distanza inferiore di quelle indicate al comma precedente;

b. Contrasto con la bellezza panoramica di determinati siti, considerati come quadri naturali, o di punti di vista e di belvedere, accessibili a tutti, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;

c. Contrasto con strumenti urbanistici generali adottati ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale.

ART. 14 - SUPERFICI MINIME DEGLI IMPIANTI

1. Per ciascuna delle zone omogenee come delimitate ai sensi del precedente articolo, la superficie minima e massima dei nuovi insediamenti degli impianti, compresi i percorsi d'ingresso e di uscita, è quella risultante dalla tabella seguente:

Tipo Impianto	Metri quadrati/zona omogenea					
	ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4	
	min.	max	min	max	min	max
Stazione di servizio	1.000	5.000	1.600	6.000	2.000	8.000
Stazione di rifornimento	800	3.000	1.500	4.000	2.000	6.000
Chiosco	400	1.000	600	1.200	900	1.500

2. La superficie degli impianti destinati ad accogliere attività commerciali deve essere aumentata del 250% della superficie impegnata da tali attività di cui 180% destinata a parcheggio con un minimo di 300 metri quadrati di area libera, dei quali almeno 200 metri quadrati destinata a parcheggio.

3. La lunghezza del fronte sulla strada deve essere almeno di 60 m, fermo restando che l'accesso e l'uscita dovranno avere una lunghezza di almeno 15 m.

4. Per la zona omogenea 1 non sono ammessi nuovi impianti. Per l'adeguamento dei punti isolati e/o appoggiati, qualora ammissibili, occorre la presenza di almeno 200 m² di fuoristrada.

ART. 15 - DISTANZE MINIME FRA GLI IMPIANTI

1. Per l'insediamento di nuovi impianti o per la rilocalizzazione degli esistenti, in tutte le strade ad esclusione delle strade statali, si osservano le distanze minime sotto indicate:

Metri /zona omogenea		
ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
200	500	3.500

2. Per gli impianti posti su strade classificate tipo B e D le distanze di cui alle zone 3 e 4 della precedente tabella sono dimezzate, qualora gli impianti si trovino su opposte direzioni di marcia.

3. Le distanze di cui al primo comma da osservare nelle strade statali si riferiscono ai soli impianti sulle medesime strade.

4. Tra gli impianti eroganti metano devono osservarsi le seguenti distanze minime:

- 3 Km sulla stessa direzione di marcia;
- 1,5 Km su direzioni di marcia opposte;

In caso verifica tra comuni limitrofi vale il criterio di cui al comma 7 dell'art. 7.

5. Nel caso di strade a doppia carreggiata e almeno quattro corsie di marcia complessive, la distanza minima tra impianti eroganti benzine, gasolio e GPL è 5 Km; sale a 15 Km per gli impianti eroganti metano.

6. Nel rispetto delle predette distanze, è ammessa la possibilità di installare impianti all'interno delle aree di pertinenza di centri commerciali. In questo caso dovranno essere previsti idonei accessi e uscite con percorsi separati, ai sensi del successivo art. 18.

7. Nella determinazione delle distanze minime non devono essere considerati gli impianti dichiarati incompatibili e/o da dismettere, presenti anche nel territorio di comuni contermini.

ART. 16 -CARATTERISTICHE GENERALI

1. L'installazione dei nuovi impianti di distribuzione carburanti liquidi, gassosi e di lubrificanti per l'autotrazione, è consentita nel rispetto della presente normativa e delle norme del P.R.G. vigente. Dovrà essere osservato, inoltre, il Decreto Min. Amb. 16 maggio 1996.

2. Gli impianti sono pertinenze di servizio delle strade. L'installazione e l'esercizio degli impianti, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'Ente proprietario della strada e/o competente alla sua gestione.

3. I nuovi impianti devono possedere le caratteristiche del chiosco, della stazione di rifornimento e della stazione di servizio, nei limiti delle rispettive potenzialità, secondo le ammissibilità descritte nelle presenti norme.

4. I nuovi impianti devono disporre di un piazzale di ampiezza tale da permettere l'agevole manovra degli automezzi impiegati per il rifornimento e/o per l'eventuale raccolta degli oli usati. Devono inoltre avere dimensioni tali da consentire l'erogazione di benzine, gasolio per autotrazione e, ove consentito, GPL e metano.

5. Gli impianti e le relative aree di sosta e fermata degli automezzi non possono in nessun caso impegnare la carreggiata stradale. All'interno dell'impianto è individuata l'area di sosta delle autocisterne preposte al riempimento dei serbatoi, mediante idonea segnaletica orizzontale; analoga segnaletica è posta per l'individuazione della sosta degli automezzi impiegati per la raccolta degli oli usati. All'interno delle stazioni di servizio possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento dell'acqua e lo scarico dei liquami di roulotte e campers.

6. Fatto salvo quanto detto alla lettera c) dell'art. 13, l'installazione di impianti può essere

consentita oltre i punti di tangenza delle curve con raggi minimi compresi tra 300 e 100 metri, ove tali punti siano gli estremi degli accessi come definiti al successivo art. 17. Qualora il raggio della curva scenda sotto i 100 metri, l'impianto può sorgere ad almeno 95 metri dai punti di tangenza sopra detti.

7. L'impianto dovrà essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita all'art. 14. All'interno di tale area saranno installate le colonnine di distribuzione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature che costituiscono l'impianto, ivi compreso l'eventuale macchinario per il lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza minima di 5 m dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dalle presenti norme e dalle N.T.A. dello strumento urbanistico generale.

8. Per gli impianti di autolavaggio, ove ammissibili dalle presenti norme in relazione alla zonizzazione del territorio, il piazzale deve essere idoneo a riceverli e garantire in sicurezza le operazioni di manovra e sosta degli autoveicoli.

ART. 17 - EDIFICABILITÀ DELLE AREE

1. L'edificabilità delle aree di cui alle superfici indicate all'art. 14, è consentita oltre la delimitazione della fascia di rispetto stradale, nel rispetto della normativa vigente, fermo restando comunque il rispetto dei seguenti parametri:

Di = 5 m;

Df = 10 m;

I sostegni per l'installazione della eventuale pensilina a sbalzo prefabbricata a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante devono essere collocati a non meno di 5 m dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare, in proiezione verticale, il ciglio interno dello spartitraffico delimitante il piazzale.

2. La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto non può superare il 10% della superficie complessiva dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dagli accessi e quella coperta dalle pensiline.

3. L'altezza massima dei manufatti degli impianti non può superare i 4,50 m, calcolati tra il piano di riferimento del terreno e l'estradosso del solaio di copertura, con l'esclusione dei semplici elementi d'arredo e quelli architettonico estetici tipici delle singole compagnie.

4. L'altezza massima delle pensiline non può superare i 5 metri, calcolati tra il piano di riferimento del terreno e l'intradosso, senza limitazioni di superficie pur nel rispetto dei parametri del primo comma e con le considerazioni del precedente comma per gli elementi d'arredo.

5. Per le singole tipologie d'impianto, ad esclusione dei chioschi, in riferimento alle superfici minime e massime e alle zone omogenee, i rapporti di copertura massimi ammessi per la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere, ad esclusione delle pensiline e delle strutture tecniche aperte, sono quelli seguenti:

Tipo	Rc-Vol.max/Tipo impianto/zona					
	ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4	
	Rc %	Vol. Max m ³	Rc %	Vol. Max m ³	Rc %	Vol. Max m ³
Stazione di servizio	10	800	10	800	10	800
Stazione di rifornimento	5	500	5	600	10	800

6. Per i chioschi devono essere realizzati nella misura massima di 10 metri quadrati di superficie coperta; i servizi igienici, da realizzarsi obbligatoriamente, devono essere ricompresi nella stessa quantità massima.

7. Per la zona 2 eventuali impianti di autolavaggio di qualsiasi tipo e consistenza sono ammessi come trasferimento di altri esistenti su altre aree della stessa zona.

ART. 18 - ACCESSI E SPARTITRAFFICO

1. Le caratteristiche che dovranno possedere gli accessi e le uscite dagli impianti sono quelle seguenti, fermo restando che la conformazione degli stessi dovrà avvenire in accordo con l'Ente proprietario e/o gestore della strada.

2. Sulle strade di impianto e locali tipo E ed F in ambito urbano, gli impianti devono possedere accessi con i requisiti previsti per l'apertura dei passi carrabili;

3. Sulle strade classificate di tipo B, C e D gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie dedicate di accelerazione e decelerazione della larghezza minima di 3 m e massima di 5, raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a 10 m.. La lunghezza delle corsie viene stabilita come di seguito:

Tipo Impianto	Metri corsie/zona omogenea					
	ZONA 2		ZONA 3		ZONA 4	
	min.	max	Min	Max	min	max
Stazione di servizio	15	30	20	50	50	75
Stazione di rifornimento	15	30	15	40	40	60
Chiosco	15	20	15	20	15	30

Fermo restando che potranno essere prescritte lunghezze maggiori in dipendenza della plano-altimetria della strada.

4. L'area delle corsie deve essere computata alla superficie dell'impianto come definita all'art. 8 e indicata all'art. 13.

5. Il piazzale dell'impianto deve essere sempre separato dalla sede stradale da apposito spartitraffico, che generalmente dovrà essere aiuola a verde, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 8. Il ciglio esterno dello spartitraffico deve essere posto ad almeno 2,5 m dalla strada e in ogni caso sempre allineato ai segnavia marginali, ovvero agli arginelli stradali e/o al lato esterno delle banchine, ove esistenti, anche se non depolverizzate e decespugliate.

6. Fatta eccezione per il supporto insegna della compagnia e/o società esercente, sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di alcun tipo e le eventuali essenze arboree non potranno eccedere l'altezza di 70 cm misurata dal piano medio della superficie di rotolamento della strada, individuata parallelamente all'asse dell'impianto.

7. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante modificazioni del terreno, una visibilità minima geometricamente definita ai sensi del secondo comma dell'art. 16 del C.d.S, fatto salvo quanto riportato alla lettera d) del secondo comma dell'art. 13.

8. Qualora, in luogo delle banchine stradali, esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico deve essere sistemata con marciapiede con medesime caratteristiche di quelli esistenti per quanto riguarda il sopralzo, la cordatura, la pavimentazione, e l'allineamento. Gli accessi oltre a rispettare quanto riportato ai commi primo e secondo, dovranno presentare adeguati inviti con pendenza opportuna, contenuta, nella direzione del marciapiede, nei limiti massimi fissati dal DM n. 236/1989. La continuità del marciapiede, esclusa da qualsiasi

possibilità di utilizzazione da parte dell'impianto ovvero dalla sosta degli autoveicoli, deve essere opportunamente segnata con modalità dettate dagli uffici del comune.

9. In ogni caso, deve essere perfettamente garantita la continuità, l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque superficiali. La sezione delle caditoie, zanelle e altro non può assolutamente essere ridotta e compromessa. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza paralleli o trasversali alla strada deve essere rigorosamente garantita, anche mediante soluzioni tecniche concordate e/o impartite dai competenti uffici comunali. In generale le opere di canalizzazione a servizio della strada che dovessero necessariamente essere ricoperte, dovranno essere realizzate con conglomerato cementizio e, ove la lunghezza o la conformazione lo renda consigliabile, provviste di idonei pozzetti di decantazione ispezionabili. La realizzazione degli impianti non deve comportare l'aumento delle classi di pericolosità idraulica per le aree a monte e a valle. Dovrà inoltre essere mantenuto il coefficiente di permeabilità attuale dei terreni anche mediante la realizzazione di apposite vasche di accumulo delle acque piovane al fine di non aumentare i deflussi nella rete idrica superficiale.

10. Salvo che non sia prevista la realizzazione di una viabilità alternativa a cura e spese del richiedente, non è consentito operare accessi su due o più strade pubbliche. Analogamente l'accesso all'impianto non può costituire anche ingresso per proprietà diverse poste in prossimità o a confine.

11. In ogni caso, gli accessi dovranno rispondere alla normativa in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, sia nella direzione dell'impianto che nei percorsi intercettati.

ART. 19 - INSEGNE

1. La ditta autorizzata a porre in essere l'impianto ha la facoltà di esporre, nell'ambito del medesimo, l'insegna e il nominativo della società con l'eventuale dicitura di stazione di rifornimento ovvero stazione di servizio, secondo le seguenti prescrizioni:

- Le insegne parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere una superficie massima di 10 metri quadrati;
- La superficie massima delle insegne su palina (supporto), non collocate parallelamente alla carreggiata, devono avere una superficie massima di 10 metri quadrati eventualmente frazionabili fino ad un massimo di 3 unità (supporti).

1. Le insegne possono essere poste lungo il fronte stradale e in corrispondenza degli accessi, fermo restando che può essere posizionato un solo cartello o insegna per ogni senso di marcia;

2. La proiezione ortogonale dell'insegna sul piano di riferimento secondo un piano passante per la stessa e perpendicolare alla carreggiata, deve risultare ad almeno 2 metri dal margine di questa. In presenza di ostacoli, quale distanza minima vale la curva parallela all'asse della carreggiata passante per il punto angolare più esterno dell'ostacolo, fermo restando il minimo di 2 metri.

3. L'intensità luminosa dell'insegna non può superare le 150 candele per ogni metro quadrato della sua superficie, né avere funzionamento intermittente. In ogni caso non potranno essere poste in opera insegne che creino abbagliamento o sovrapposizione del campo visivo o luminoso, con segnali stradali anche semaforici.

ART. 20 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sono consentite, all'interno delle aree di servizio e rifornimento, attività complementari (dettaglio in sede fissa, edicole, pubblici esercizi), autorizzabili nel rispetto dei relativi regolamenti comunali di settore;

ART. 21 - ATTIVITÀ ACCESSORIE

1. Nelle aree di pertinenza degli impianti, all'interno delle fasce di rispetto stradale, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del D.Lgs n. 32/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le attività accessorie come definite dalle presenti norme.

2. In presenza di carenza di servizio e relativamente ad attività rivolte al mezzo, ove sia dimostrato che l'area ove insiste l'impianto sia oggettivamente insufficiente a fornire un idoneo servizio all'utente e questa non possa essere ampliata, può essere considerata pertinenza dell'impianto l'area posta, ai lati o antistante a questa nelle immediate vicinanze, entro un raggio di 100 metri.

ART. 22 - SEGNALETICA

1. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal C.d.S., indicante i percorsi dedicati per i rifornimenti, per i veicoli superiori a 3.500 kg, per la sosta, il ristoro, l'uscita, i divieti e gli obblighi.

2. Per il dimensionamento, il tipo, la forma e i colori, valgono le disposizioni contenute nel Titolo II degli allegati al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992).

ART. 23 - SCARICHI E RACCOLTA DEI REFLUI

1. Tutti gli scarichi comunque insistenti sulla superficie complessiva dell'impianto, devono essere autorizzati dall'autorità competente, fermo restando che le acque di risulta dal lavaggio di attrezzature, autoveicoli in genere e delle superfici non dovranno contenere sostanze inquinanti superiori alla soglia prevista dalle norme in materia (legge 10 maggio 1976, n. 319 e D.C.P.M. 4 marzo 1996).

2. Le aree sottostanti il punto di travaso del carburante, l'eventuale punto di sosta dell'automezzo impiegato per la raccolta degli oli usati e comunque tutte le aree interessate alla manipolazione degli oli, devono essere pavimentate e rese impermeabili ai liquidi con drenaggio degli stessi in apposito pozzetto a tenuta. La capacità del pozzetto deve essere maggiore o uguale al più grande tra:

- Il volume di carburante che potrebbe fuoriuscire in caso di rottura netta della manichetta flessibile durante le operazioni di caricamento, prima dell'intervento dei dispositivi automatici d'intercettazione;
- Il volume d'olio che potrebbe fuoriuscire in relazione al massimo incidente ipotizzabile.

Il pozzetto deve essere tenuto sempre vuoto a cura e responsabilità del gestore.

3. Le aree sottostanti le zone d'erogazione dei carburanti per il rifornimento degli automezzi sono provviste di idoneo sottofondo impermeabile ai liquidi.

4. La presenza di liquido nei pozzetti di drenaggio delle tubazioni comporta l'immediata intercettazione del tratto di tubazione interessata.

ART. 24 - DISTRIBUTORI DI GPL E DI GAS METANO

1. I particolari impianti per GPL e metano seguono la presente normativa e le vigenti disposizioni particolari in materia. In particolare per la localizzazione degli impianti dovranno essere rispettate le norme contenute nel D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e nel D.M. 8 giugno 1993.

2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 15, l'erogazione di G.P.L. o metano per uso autotrazione è consentita sia in impianti eroganti prodotti diversi mediante

potenziamento o la concentrazione d'impianti esistenti, sia attraverso l'installazione d'impianti esclusivamente destinati a tale prodotto.

ART. 25 - SERBATOI E CAPACITÀ MASSIMA STOCCATA

1. Fatta salva ogni altra norma vigente e applicabile, per la messa in opera, la rimozione, la verifica, l'adeguamento, la tenuta dei serbatoi si dovranno seguire le prescrizioni contenute in questo articolo.

2. I serbatoi possono essere del tipo:

a. A doppia parete con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine. Le pareti del serbatoio possono essere:

- Entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione;
- Parete interna metallica e quella esterna di altro materiale, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti e comunque compatibile con il liquido contenuto all'interno del serbatoio;
- Entrambe le pareti di materiale non metallico, capaci di resistere alle sollecitazioni meccaniche agenti in direzioni diverse ed alla corrosione, e comunque compatibili con il liquido contenuto all'interno del serbatoio;
- Parete interna in materiale non metallico, comunque compatibile con il liquido contenuto all'interno del serbatoio, ed esterna in metallo rivestito di materiale anticorrosione;

b. A singola parete, metallica o non metallica, resistente alle sollecitazioni meccaniche agenti secondo direzioni diverse e alla corrosione e comunque compatibile con il liquido contenuto all'interno, tutto contenuto all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.

3. I serbatoi devono risultare interrati ad una profondità tale che:

- a. Sia compatibile con i prevedibili massimi carichi sovrastanti (sia fissi che mobili) e con le spinte e le reazioni del terreno, tale da non dare luogo a sollecitazioni incompatibili con le caratteristiche meccaniche del serbatoio o del suo rivestimento (requisiti che dovranno essere debitamente asseverati e certificati da tecnico abilitato);
- b. La generatrice inferiore del serbatoio non intercetti il massimo livello della superficie di falda (requisito che dovrà risultare da apposita relazione idrogeologica a firma di tecnico abilitato).

4. È ammessa deroga alla condizione di cui alla lettera b) del precedente comma, purché il serbatoio risulti posto in cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente ed esternamente con materiale impermeabile, o provvisto di sistema d'isolamento equivalente.

5. Tutti i serbatoi sono provvisti di dispositivi atti a contrastare l'eventuale sottospinta (reazione del terreno) nella misura massima prevedibile. Le caratteristiche meccaniche e strutturali dei serbatoi sono rispondenti alle normative nazionali e/o degli stati della UE come riconosciute equivalenti (requisito che dovrà risultare da apposita relazione e certificazione tecnica).

6. Ciascun serbatoio deve essere dotato di dispositivo di sovrapieno del liquido atto ad interrompere automaticamente il flusso dello stesso al raggiungimento di non più del 90% della sua capacità geometrica. La parte d'impianto relativa allo stoccaggio ed alla movimentazione delle benzine è provvista di dispositivo per il travaso a ciclo chiuso, di tipo approvato in conformità del DM 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed integrazioni (Sistemi recupero vapori – Fase I).

7. Non è ammessa la realizzazione di serbatoi interrati per lo stoccaggio di oli; parimenti non possono essere utilizzati a questo scopo serbatoi interrati già realizzati per altri usi.

8. La capacità dei singoli serbatoi interrati, il numero massimo dei serbatoi e la capacità massima degli oli minerali che può essere stoccata nell'impianto è adeguata a quanto previsto dalla vigente normativa.

9. Prima dell'installazione, ciascun serbatoio è sottoposto a prova di tenuta; tale prova è attestata da apposita certificazione firmata da tecnico qualificato e conservata presso l'impianto. Ogni serbatoio è corredato da apposita dichiarazione, rilasciata dalla ditta installatrice, attestante la corretta installazione dello stesso in conformità a quanto previsto dal costruttore e l'assenza di danni al serbatoio posto in opera.

10. La sostituzione o la verifica dei serbatoi, per i prodotti in essi contenuti, deve avvenire secondo il dettato del D.Lgs. n. 22/1997 e del relativo Regolamento con successive modificazioni ed integrazioni. Ogni operazione che comporti rimozione o riposizionamento di serbatoi, implica l'obbligo di procedere preventivamente all'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti nelle operazioni predette e/o la verifica del sito per i serbatoi asportati. Tale verifica dovrà risultare da apposita relazione asseverata dalla ditta installatrice e sottoscritta dal gestore e dal titolare dell'impianto.

11. Per i requisiti tecnici, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi, ove non diversamente specificato, si applica il D.M. 24 maggio 1999, n. 246.

12. La segnalazione d'allarme dei rilevatori connessi ai dispositivi atti ad assicurare il contenimento e/o il rilevamento delle perdite dei serbatoi, comporta l'attuazione immediata di tutti gli accorgimenti e le iniziative per impedire ogni possibile inquinamento e comunque danni a persone, a cose, all'ambiente, come previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 26 - RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO

1. Gli impianti esistenti possono:

- Essere ristrutturati secondo le prescrizioni e caratteristiche delle presenti norme;
- Essere potenziati, nei limiti delle possibilità offerte dall'area di pertinenza;
- Modificati ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 11 settembre 1989.

Ogni intervento dovrà essere conforme a quanto disposto dalla normativa e dal regolamento.

2. Qualora il potenziamento preveda l'installazione di attività complementari e/o accessorie con realizzazione di manufatti, per la loro realizzazione dovrà essere richiesta idonea concessione edilizia.

ART. 27 - TURNI E ORARI

1. Per i turni e gli orari si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.P.R. 13 dicembre 1996.

2. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 32/1998, il gestore può aumentare l'orario di servizio del proprio impianto fino al 50 % dell'orario canonico di 52 ore, per un totale massimo di 78 ore.

3. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione obbligatoria al Comune e considerato che:

- Resta fermo l'orario unico obbligatorio dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
- Resta fermo l'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata;
- Gli impianti che scelgono di aprire la domenica dovranno rimanere chiusi il primo giorno feriale seguente;
- Il periodo di ferie non può superare i 15 giorni.

4. Il Comune, per ragioni di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio, può respingere la scelta operata dal gestore.

5. Il gestore è obbligato a pubblicizzare l'orario che intende svolgere, con manifesti, cartelli

e altri sistemi, e al rispetto integrale dello stesso. L'orario stabilito non può essere modificato prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di inizio della sua applicazione.

6. Lo svolgimento delle attività complementari e accessorie come definite dalle presenti norme anche con sistemi automatici, è sottoposto integralmente al rispetto dell'orario scelto dal gestore, che dovrà essere presente nell'impianto.

7. Il Comune può concedere motivata deroga al rispetto dell'orario stabilito, limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico, in concomitanza a manifestazioni d'interesse particolare e sovracomunale e in caso di necessità legate a eventi imprevedibili.

ART. 28 - IMPIANTI PRIVATI

1. Per l'installazione degli impianti ad uso privato valgono le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, e 22.

2. Per gli impianti destinati ai natanti, la tipologia ammissibile è quella prevista per il tipo "chiosco" degli impianti stradali.

ART. 29 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE-IMBALLAGGI

1. Per lo smantellamento e rimozione degli impianti, anche di uso privato, deve essere presentato idoneo accertamento di conformità ai sensi della L.R. n. 52/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli impianti dismessi, sarà applicato il disposto dell'art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e, per l'inosservanza, le sanzioni ivi previste in aggiunta a quelle dell'art. 50 dello stesso D.Lgs.

3. Gli adempimenti sopra descritti dovranno essere sottoscritti dal responsabile dell'impianto con atto d'obbligo unilaterale all'atto della richiesta di cui al primo comma.

4. Gli impianti dismessi sono comunque assoggettati al rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/97 e del relativo regolamento, per la bonifica e il ripristino dei siti. Il Comune osserverà la massima vigilanza ai sensi di legge.

5. La semplice disattivazione dell'impianto non esime il responsabile dell'autorizzazione dell'impianto dal rispetto del disposto degli articoli 23, 25, di questo, e dell'art. 35.

6. Per gli impianti in esercizio sarà applicato il disposto dell'art. 43 del D.Lgs n. 22/1997 e le relative sanzioni.

7. Per lo stoccaggio di materiale usato proveniente dagli autoveicoli, quali filtri olio e batterie, dovrà essere realizzato apposito contenitore stagno fuori terra.

ART. 30 - UTILIZZAZIONE DELLE AREE DISMESSE

1. Le aree già dismesse, ovvero quelle oggetto di smantellamento impianti ai sensi del precedente articolo dovranno essere ricondotte e utilizzate secondo le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico generale vigente.

2. Per le sole zone tipo 3 e 4, per gli impianti già dismessi, è ammissibile l'installazione di attività accessorie rivolte all'automezzo. In tale caso, l'eventuale installazione di nuovi impianti dovrà tenere conto dell'esistenza di tali attività nell'ambito del rispetto delle distanze minime.

3. Per le aree dismesse, ove le operazioni di cui al precedente articolo non fossero state effettuate dal precedente titolare, le stesse sono a carico del nuovo utilizzatore.

ART. 31 - SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 114/1998, l'inosservanza del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate. Sono fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, comunque applicabili.

2. In relazione alla tipologia degli impianti e alla loro ubicazione, il mancato rispetto delle norme in tema di attività complementari ed accessorie, per quanto riguarda il tipo dei prodotti, la superficie di vendita, l'individuazione e la tenuta delle necessarie aree di parcheggio libero e disponibile per le stesse, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di €5.000.

3. La mancata comunicazione dell'orario come riportato all'articolo 27 comporta la sanzione amministrativa di €1.000. Il mancato rispetto dell'orario comunicato comporta l'applicazione della sanzione di €1.000, ad ogni accertamento in tal senso.

4. Fermo restando quanto riportato ai commi 6 e 7 del successivo articolo 32, l'inottemperanza al disposto dell'articolo 29 precedente, comporta anche l'applicazione delle norme contenute al Capo I della Legge n. 47/1985.

5. La mancanza di tutti i requisiti o la violazione delle norme procedurali di cui al successivo Titolo III agli artt. 32 e 33, comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e, nei casi più gravi, la revoca della stessa. Si intendono violazioni gravi le false dichiarazioni, le false attestazioni, elaborati grafici non conformi agli strumenti urbanistici o non corrispondenti allo stato dei luoghi.

TITOLO III REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32 - NUOVA DOMANDA E PROCEDIMENTO

1. L'operatore (cfr. art. 1, terzo comma, del D.Lgs. n. 32/1998) presenta al Comune la domanda, in carta legale, di autorizzazione all'installazione di nuovo impianto o trasferimento, modifica o potenziamento d'impianti esistenti, con allegata una analitica autocertificazione corredata dalla documentazione, di cui ai successivi commi, e di una perizia asseverata da tecnico competente, nei limiti delle competenze di legge, sul pieno rispetto delle prescrizioni urbanistiche, fiscali, della sicurezza, stradali, sulla tutela dei beni storici, artistici e ambientali. Alla domanda deve essere allegata la certificazione sulla sicurezza sanitaria, effettuata dalla competente AUSL su richiesta dell'interessato, nonché copia delle attestazioni versamento oneri concessori e diritti di segreteria..

2. La richiesta deve essere presentata direttamente al 2° Servizio del 1° Settore Urbanistica che ne verifica la completezza formale. I competenti uffici del Comune verificano la conformità dell'iniziativa alle norme e ai regolamenti entro 90 giorni dalla richiesta; entro lo stesso termine deve avvenire il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando quanto previsto al successivo quarto comma. Il termine di 90 giorni è comprensivo di quello previsto dall'art. 7 della L.R. n. 52/1999. Unitamente e contestualmente all'autorizzazione urbanistico-edilizia viene rilasciata quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

3. Trascorso il termine previsto senza che il Comune comunichi il proprio diniego, ovvero la motivata sospensione del procedimento per carenza e/o incompletezza della documentazione, la

domanda s'intende accolta (silenzio-assenso). Per motivi di pubblico interesse o nel caso sussistano possibilità d'intralcio alla libera e sicura circolazione stradale, il Comune può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, dando un termine all'interessato entro il quale eliminare i vizi o i pericoli.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzioni incendi; pertanto il Comune, prima del rilascio deve essere formalmente a conoscenza del parere di conformità del competente comando di VV.F., richiesto a cura dell'attore della domanda di autorizzazione. La mancanza di tale documento o della comunicazione ufficiale dei suoi contenuti anche a mezzo sistemi telematici e/o magnetici, costituisce incompletezza della domanda e non consente di rilasciare l'autorizzazione, ovvero il formarsi del silenzio-assenso.

5. Copia della domanda sarà inviata anche al comune confinante, in direzione del quale debba essere verificato il rispetto della distanza come definita dal quarto comma dell'art. 7 e indicata dall'art. 15 delle presenti norme.

ART. 33 - CONTENUTI DELLA DOMANDA

1. La domanda di cui al precedente articolo deve contenere:

- Le generalità, il domicilio, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il numero d'iscrizione al Registro delle Imprese, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, del richiedente; il tutto anche in forma di autocertificazione analitica redatta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968;
- La località, l'indirizzo, le coordinate catastali complete, il titolo (copia dell'atto) posseduto in relazione al bene immobile, ove viene richiesta l'installazione o il trasferimento dell'impianto;
- La descrizione completa del nuovo impianto o di quello modificato o di quello potenziato con riferimento ai carburanti erogati, il numero e il tipo degli erogatori, il numero e la capacità dei singoli serbatoi, gli eventuali servizi complementari ed accessori;
- La documentazione tecnica completa dalla quale risulti la disposizione dell'impianto planimetricamente e altimetricamente come specificata al successivo comma;
- Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, dalla quale risulti la conformità della domanda alle norme vigenti in tema di carburanti, urbanistica, fisco, ambiente, sicurezza della circolazione stradale, della tutela dei beni storici, ai requisiti e caratteristiche delle aree come definite e individuate dalla presente normativa.

2. La documentazione tecnica della domanda è costituita da:

- a. Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti l'esatta progressiva chilometrica del progetto presentato e la descrizione completa delle opere che s'intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro elemento sugli impianti tecnologici;
- b. Relazione idrogeologica in cui sono evidenziate e affrontate le problematiche evidenziate dall'indagine idrogeologica di supporto al P.R.G. vigente; particolare riguardo dovrà essere posto alla fattibilità geotecnica, al rischio idraulico, al superamento delle condizioni di rischio d'inondazione e ristagno;
- c. Certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata dall'A.U.S.L. su richiesta dell'interessato;
- d. Estratto autentico di mappa o del tipo di frazionamento rilasciato dal competente Ufficio del Territorio (UTE) in data non anteriore a 6 mesi, con allegata dichiarazione autenticata della non modificazione dello stato di fatto catastale fino al momento della domanda;
- e. Estratto di P.R.G. vigente, con l'individuazione dell'area e con riportato, in colore, l'evidenziazione del rispetto dei requisiti e caratteristiche dell'area scelta in relazione alla zona omogenea e alle distanze definite dalla normativa.
- f. Planimetrie e profili altimetrici in scala adeguata, comunque non inferiori a 1/2000, riproducenti

una zona sufficientemente estesa rispetto all'area d'intervento tale da permettere una corretta valutazione dell'inserimento;

- g. Planimetrie e altimetrie in scala 1/200 rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto deputato a ricevere l'impianto, completa delle quote orizzontali e verticali riferite ai capisaldi esterni ed interni all'area dell'impianto progettato; compresi i fabbricati limitrofi nel raggio di 50 metri, gli accessori, i manufatti comunque esistenti, i loro distacchi e le loro altezze, con gli allineamenti stradali quotati, la larghezza delle strade su cui l'area prospetta, le recinzioni, le servitù palesi e nascoste, i vincoli e gli ostacoli di qualsiasi genere;
- h. Planimetria quotata in scala 1/500, di dettaglio della generale sistemazione dell'area, con gli accessi, i parcheggi, gli spazi di manovra, il verde, le recinzioni, i manufatti principali, gli accessori, i locali destinati alle attività complementari ed accessorie, la rete di smaltimento delle acque meteoriche e di quelle usate, le superfici impermeabili e permeabili, le aree per lo scarico e la raccolta dei reflui, la posizione dei serbatoi e la loro profondità, la segnaletica orizzontale;
- i. Particolari delle sezioni ambientali in scala adeguata ove collocare la segnaletica verticale e indicazione esatta della stessa (dimensioni, forma, caratteristiche cromatiche);
- j. La documentazione completa di cui all'art. 24 della normativa presente.
- k. Piante, prospetti, sezioni, in scala non inferiore a 1/100, particolari non inferiori a 1/50, di ogni manufatto da costruirsi, con statistica dei parametri dimensionali e parametrici utilizzati e rispettati;
- l. Relazione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 10/91;
- m. Attestazione dell'avvenuto deposito al Genio Civile relativamente alle opere strutturali, ai sensi delle leggi vigenti;
- n. Nulla osta dei Vigili del Fuoco;
- o. Ogni altro documento tecnico ritenuto necessario e previsto dalla normativa nazionale e locale vigente.

ART. 34 - ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA

1. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti per la categoria d'intervento nuova edificazione con destinazione d'uso commerciale al dettaglio; l'area nel suo complesso è da ritenersi pertinenza. Il costo di costruzione è stabilito nella misura del 6% del costo di costruzione dei manufatti stabilito con perizia asseverata da tecnico abilitato, con riferimento al Bollettino Ingegneri, o il Bollettino Architetti del mese precedente a quello della presentazione della richiesta. Gli oneri concessori devono essere corrisposti, secondo le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento degli oneri di urbanizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 22 giugno 2000.

2. I diritti di segreteria sono dovuti nella misura di 100 Lire/m³ ovvero 0.05 €/m³, da corrispondere al momento della presentazione dell'istanza mediante versamento con appositi moduli di c.c.p.

3. Il mancato versamento degli oneri costituisce mancanza formale agli adempimenti previsti dal procedimento

ART. 35 - CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione rilasciata al titolare deve contenere:

- Il richiamo alle leggi, norme, regolamenti e disposizioni di riferimento, sia di natura urbanistica che commerciale;
- L'indicazione dei prodotti, il numero e tipo dei distributori di carburante, le capacità e

caratteristiche dei serbatoi;

- Il divieto di porre in esercizio l'impianto prima del prescritto collaudo;
- Il termine, comunque inferiore a 180 giorni dalla fine dei lavori, entro cui dovrà essere aperto l'impianto o utilizzate le parti modificate e/o potenziate pena l'obbligo di ripetere il collaudo ai sensi dell'articolo 38;
- L'obbligo del titolare dell'autorizzazione di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti.

2. L'autorizzazione può essere ritirata dal titolare dell'impianto o da persona munita di delega autenticata.

3. I nuovi impianti non potranno ottenere nulla osta comunale all'apertura dell'esercizio, se i responsabili degli impianti siano gli stessi che abbiano proceduto alla chiusura di impianti già esistenti e non abbiano ottemperato alle disposizioni contenute nell'articolo 29.

ART. 36 - TRASFERIMENTO DI TITOLARIETÀ

1. L'autorizzazione rilasciata al titolare può essere trasferita ad altro soggetto, mediante comunicazione di entrambi (sotto forma di comunicazione fatta dal cedente e sottoscritta dal cessionario) al Comune e all'Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dall'avvenuto trasferimento della proprietà o della disponibilità dell'impianto.

2. La comunicazione di cui sopra deve contenere tutti i dati identificativi dell'autorizzazione e dell'impianto, e la documentazione atta a dimostrare il passaggio della proprietà o disponibilità dell'impianto e delle relative attrezzature. Il cessionario deve dimostrare la proprietà o la disponibilità dei terreni su cui insiste l'impianto e il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.

3. In caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di impianti la cui rinuncia è finalizzata a future realizzazioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 dicembre 1996, è necessario dimostrare la sola disponibilità dell'autorizzazione.

ART. 37 - CONVERSIONE E PROSIEGUO ATTIVITÀ GIÀ CONCESSA

1. La concessione è convertita di diritto in autorizzazione.

2. I titolari di concessioni possono continuare l'attività del loro impianto previa comunicazione, in carta semplice, entro 60 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione della razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, da inviarsi al Comune e all'Ufficio Tecnico di Finanza.

3. La comunicazione deve contenere tutti i dati identificativi della concessione dell'impianto.

4. La mancata comunicazione si configura quale esercizio abusivo dell'attività ed è quindi sanzionabile.

5. Sono fatte salve le comunicazioni già prodotte successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32/98.

ART. 38 - COLLAUDI E VERIFICA FUNZIONALITÀ

1. L'installazione, il trasferimento, la modifica e il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti devono essere sempre collaudati da tecnico.

2. Il collaudo è effettuato dalla Commissione di Collaudo del Comune, istituita ai sensi

dell'art. 2 della L.R. n. 61/1985, composta, come indicato nella Determinazione dello Sviluppo Economico n. 116/2000, da:

- Il Funzionario Dirigente del 5° Settore od un suo delegato;
- Un rappresentante del Servizio Igiene Pubblica della A.U.S.L.;
- Un rappresentante del Servizio Medicina del Lavoro dell'A.U.S.L.;
- Un rappresentante dell'U.T.F. di Livorno;
- Il Comandante dei VV.F di Pisa od un suo delegato;
- Un rappresentante dell'A.R.P.A.T.

3. Il collaudo è effettuato a spese del titolare e durante l'attività dell'impianto deve essere ripetuto almeno ogni dieci anni.

4. Il responsabile dell'impianto provvede, secondo le indicazioni del fabbricante e comunque almeno ogni anno alla verifica della funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento e il rilevamento delle perdite, provvedendo, se del caso, alla nuova taratura o alla sostituzione degli strumenti di misura.

5. Il gestore dell'impianto tiene un registro aggiornato per ogni serbatoio contenente:

- L'anno d'installazione;
- Le prove di tenuta;
- I controlli periodici di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
- Le eventuali modifiche apportate;
- Le eventuali anomalie o incidenti occorsi;

ART. 39 - GESTIONE DI ALTRI SOGGETTI

1. Ai sensi del sesto comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 32/98, la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione a gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni, aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

Approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 25/01/2001
Modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 26/03/2002